



TRIBUNALE CIVILE S. MARIA C.V. TERZA SEZIONE CIVILE

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA N. 3/2024

SENT. N. 27/2024 del 08-APRILE-2024

Il TRIBUNALE CIVILE S. MARIA C.V. ha emesso

SENTENZA
(omissis)

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

**IPARROT S.R.L. con sede legale in MARCIANISE (CE) STRADA PROV.LE 336 KM. 20,600 SNC CAP 81025
C.F./P.IVA 04549300616**

Nomina Giudice Delegato: Dott.ssa Marta SODANO

Liquidatore:

Dott.ssa Adele GRAZIOLI con studio in VIA ITALIA COOP GIGLIO N. 3 - 81055 S. MARIA C.V. (CE)
PEC: adele.grazioli@ancnazionalepec.it

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni (60) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3.

Ai sensi dell'Art. 45 del CCII D.Lgs n.14/2019 si comunica a:

- Liquidatore: Dott.ssa Adele GRAZIOLI

- Richiedente Italmotor s.r.l., società unipersonale

Avv. Ferdinando VENEZIA – PEC: venezia.ferdinando@cert.ordineavvocatipotenza.it

Avv. Alessandro BALZANO – PEC: alessandrobalzano@avvocatinapoli.legalmail.it

Avv. Pasquale DI MARTINO – PEC: pasqualedimartino@avvocatinapoli.legalmail.it

- Debitore IPARROT S.R.L.

Avv. Giovanni CINQUE - PEC avvgiovannicinque@pec.it

- P.M.

- Registro Imprese

Estratto conforme

S. Maria C.V. li 08/04/2024

Il Funzionario giudiziario

P.U. R.G. n. 178-1/2023

RICORSO LIQUIDAZIONE CONTROLLATA



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

-Dr. Enrico Quaranta	Presidente rel. ed est.
-Dr.ssa Valeria Castaldo	Giudice
-Dr.ssa Marta Sodano	Giudice

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento su istanza di

ITALMOTOR s.r.l., società unipersonale, con sede in Qualiano (NA) alla Via Circumvallazione Esterna n. 169, 05496530634, iscrizione al R.E.A. n. 445887, in persona dell'Amministratore Unico, Sig.ra Italia Maglia, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Ferdinando Venezia (P.E.C. venezia.ferdinando@cert.ordineavvocatipotenza.it, numero di fax 0971445668), dall'Avv. Alessandro Balzano (alessandrobalzano@avvocatinapoli.legalmail.it) e dall'Avv. Pasquale Di Martino (pasqualedimartino@avvocatinapoli.legalmail.it), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Balzano in Napoli, alla Via F. Giordani, 42.

(creditore)

avente ad oggetto apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII della

IPARROT S.R.L. , in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Marcianise (Ce) alla strada provinciale 336 Km 20.600s.n.c., C.F. 04549300616, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Cinque (PEC avvgiovannicinque@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gragnano (Na), alla via Roma n.85,

(debitore)

FATTO

Con ricorso notificato in data 3.10.2023 la Italmotor SRL adiva il Tribunale per l'apertura della liquidazione controllata della IPARROT SRL.

Esponeva:

- l'esistenza di un rapporto commerciale tra le società ed in particolare di un contratto con il quale Italmotor locava ad Iparrot un'unità da diporto, per un canone complessivo di € 75.000,00;
- che la Iparrot corrispondeva alla Italmotor, in ragione del predetto contratto di locazione, due acconti, per un totale di € 33.000,00;
- che ai fini del recupero del saldo rimanente, Italmotor adiva il Tribunale di Napoli il quale, con decreto ingiuntivo n. 9223/2022 del 23 dicembre 2022, R.G. 28791/2022, ingiungeva alla IPARROT s.r.l.



il pagamento di € 44.000,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo nonché € 286,00 per spese ed € 1370,00 per compensi, oltre IVA, CPA ed accessori se dovuti nella misura di legge;

- che Il D.I., notificato e non opposto, veniva dichiarato esecutivo dal Tribunale di Napoli con decreto di esecutorietà n. 1974/2023 del 01/03/2023 RG n. 28791/2022;

- che in data 11 aprile 2023 veniva notificato a mezzo PEC alla Iparrot atto di precetto con cui si ingiungeva il pagamento della somma di € 46.320,40, oltre interessi maturandi fino al soddisfo, spese di registrazione del decreto ingiuntivo, spese e compensi della procedura esecutiva se occasionati e quant'altro per legge se dovuto;

- che stante il mancato esito positivo del precetto, Italmotor avviava azione esecutiva in danno della IParrot e notificava un primo atto di pignoramento mobiliare presso il terzo Banca di Credito Cooperativo di Napoli, il quale rendeva dichiarazione negativa;

- che Italmotor avviava una seconda azione esecutiva in danno della Iparrot, per poi notificare ulteriore atto di pignoramento mobiliare presso il terzo Unicredit S.p.A., il quale rendeva dichiarazione negativa e presso il terzo Monte dei Paschi di Siena, il quale dichiarava l'esistenza di *"(...) un saldo contabile complessivo di € 233,50, somma parzialmente capiente in relazione al credito azionato, che la Banca, ai sensi di quanto previsto dall'art. 546 cpc, ha provveduto a vincolare a disposizione della procedura"*.

Dunque, concludeva chiedendo l'apertura della procedura di liquidazione controllata in presenza dei requisiti soggettivi e di quello oggettivo, ponendo che l'originario credito di € 44.000,00 fosse incrementato a causa del maturare degli interessi e delle spese per il procedimento monitorio e la fase esecutiva, sino al raggiungimento della soglia di cui all'art. 268., secondo comma, CCII.

Il GR fissava l'udienza del 19.12.2023 per la comparizione delle parti, concedendo al resistente di depositare memorie difensive fino a sette giorni prima dell'udienza e al ricorrente di potervi replicare fino al giorno dell'udienza.

Si costituiva Iparrot eccependo l'insussistenza dei requisiti per essere sottoposta alla procedura di liquidazione controllata.

In particolare deduceva: a) che dalla lettura dei bilanci al 31.12.2021 ed al 31.12.2022, nonché della situazione aggiornata al 30.11.2023 allegata, l'esposizione debitoria denunciata di € 121.758,00 di cui al bilancio al 31.12.2022 rappresentava un finanziamento soci infruttifero dell'Elteide, come da mastrino allegato; b) che il suddetto finanziamento era stato poi rinunciato ed imputato a sopravvenienze passive nella misura parziale di € 100.000,00 ed anche a futuro aumento di capitale sociale; c) che quindi la voce di bilancio non costituiva in sé un vero e proprio debito contratto con terzi, ma un "debito postergato"; d) che non ricorreva pertanto la debitoria minima richiesta ai fini dell'apertura della procedura, laddove il comportamento della ricorrente doveva intendersi integrare l'abuso dei diritto, potendo essa agire in via esecutiva per far valere le sue pretese.

Assumeva nel merito: a) che con contratto stipulato in data 6.12.2021, aveva locato per il periodo dal 1/05/2022 al 30.09.2022 - per € 75.000,00 l'imbarcazione "Cranchi Mediterranea 43 Motorizzata", la quale aveva manifestato un serie di gravi difetti, indicati in apposito verbale di riconsegna del 18.08.2022 depositato in atti; b) che aveva provveduto al pagamento delle fatture numero "6" del 15/12/2021 di € 12.200,00 e della fattura numero "2" del 4/03/2022 di € 20.000,00, il tutto come da allegati mastrini e ricevuto di bonifici eseguiti; c) che quindi aveva regolarmente adempite a tutte le fatture comunicate, attesa la riconsegna anticipata ed il mancato utilizzo dell'indicato natante, per i difetti evidenziati nel verbale del 31.08.2022.

Iparrot concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso previa declaratoria della mancanza dei presupposti legge per l'accesso alla procedura di liquidazione controllata; in linea subordinata, ed in ogni caso dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso per evidente violazione ed abuso



degli strumenti per la tutela del credito azionato, alla luce delle situazioni creditorie aggiornate della Iparrot al 30.11.2023.

Con vittoria di spese.

All'udienza del 19.12.2023 le parti chiedevano un breve rinvio in ordine di addivenire ad un accordo.

Disposto il rinvio, all'udienza del 9.1.2024, le parti si riportavano alle conclusioni contenute nei rispettivi atti.

Il Tribunale, ritenuta la necessità di chiarire l'entità e/o persistenza del debito verso i soci della Iparrot, fissava nuova udienza in data 13.2.2024, concedendo alla resistente il termine di giorni sette per il deposito di memorie difensive ed alla ricorrente di depositare memorie di replica al giorno dell'udienza. Disponeva altresì l'acquisizione di certificazioni riguardanti eventuali debiti tributari e contributivi della resistente.

All'esito dell'udienza così fissata, rilevata la necessità di ulteriore documentazione per dimostrare la prova dell'assenza del debito della Iparrot verso soci, nonché di idonee garanzie per il soddisfo del credito azionato dalla ricorrente, il Collegio rinviava al 6.3.2024, concedendo termini per memorie e repliche.

Acquisite le note autorizzate, con cui le parti reiteravano le opposte conclusioni, in tale contesto il Tribunale riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo va ritenuta la competenza per territorio del Tribunale ex art. 27, c. 2 CCII ,

Tale norma testualmente prevede che, *Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.* Il successivo comma 3 prevede poi che *Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente: [...] per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.*

Essa dà quindi rilievo, ai fini dell'individuazione del tribunale competente per territorio anche relativamente alle procedimenti di regolazione dell'insolvenza - nel cui ambito si colloca di certo la liquidazione controllata richiesta da un creditore - al cd. comi (centre of main interest), ossia al centro degli interessi principali del debitore, che si identifica con il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.

Il legislatore, dunque, ha abbandonato l'espressione "sede principale dell'impresa" che era contemplata all'art. 9 l. fall., per fare uso di una espressione più ampia, ossia quella di "centro degli interessi principali del debitore", maggiormente in linea con quella contenuta nel Regolamento UE 2015/848.

Dal punto di vista sostanziale, tuttavia, le due espressioni non differiscono in maniera sostanziale, laddove si pensi che la giurisprudenza di legittimità ha da sempre identificato la sede principale dell'impresa con quella in cui l'impresa svolge la propria attività amministrativa, direttiva, organizzativa, non venendo in rilievo la sede effettiva (ossia il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, Cfr. Cass. n. 2337/2020).

In sostanza, può affermarsi l'esistenza di una continuità con la precedente disciplina, ove si consideri che il COMI può essere identificato con la sede in cui l'impresa gestisce i propri interessi in modo abituale e riconoscibile a terzi.

Quindi con il luogo in cui l'imprenditore organizza e dirige l'attività commerciale.



Al fine di agevolare l'individuazione del tribunale competente, il legislatore ha posto una presunzione, per cui il centro dei principali interessi del debitore si presume coincidente, per le persone giuridiche, con la sede risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se anche questa sconosciuta, con riferimento al legale rappresentante, introducendo una presunzione che la relazione illustrativa al CCII qualifica come assoluta.

Del resto secondo per la giurisprudenza nazionale la sede amministrativa è stata considerata coincidente con la "sede principale" della società, ossia con il luogo nel quale si svolge l'attività direttiva, organizzativa e decisionale dell'impresa (cfr. Cass. 23.03.2017, n. 7470: *“Nel caso in cui una società abbia trasferito la propria sede all'estero anteriormente all'apertura della procedura di insolvenza, è legittimamente dichiarata la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla dichiarazione di fallimento della stessa ove il giudice di merito abbia accertato - con valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità - la presenza di indici probatori (riscontrabili, principalmente, nella discontinuità dell'attività svolta successivamente al trasferimento, nell'effettivo trasferimento dell'attività imprenditoriale, nella circostanza che l'organo amministrativo sia cittadino italiano e senza significativi collegamenti con lo Stato straniero ovvero nella fittizietà del trasferimento del centro dell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell'impresa), idonei a vincere la presunzione “iuris tantum” di corrispondenza tra la sede legale e la sede effettiva, prevista dall'art. 3 del regolamento CE n. 1346 del 2000, secondo cui la competenza ad aprire la procedura di insolvenza spetta al giudice dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, da individuare fino a prova contraria, in caso di società, in quello del luogo in cui si trova la sede statutaria”*).

Ciò posto, giacché come risulta dagli atti (cfr. visura camerale prodotta dalla ricorrente), la società Iparrot ha stabilito la propria sede legale - coincidente, in mancanza di elementi di segno contrario, con il centro degli interessi principali - in Marcianise (CE) e, dunque, nel circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, esiste la cognitio dell'A.G. adita.

Sempre in linea preliminare, va rilevato che in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, c. 2 CCII, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata debba essere soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III del CCII e, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, tuttavia nei limiti di stretta compatibilità.

Ciò posto, versando in ipotesi di liquidazione controllata ad istanza di chi si assume creditore, va esaminato il tema della legittimazione di essa Italmotor, secondo i criteri interpretativi formati a proposito dell'art. 40 CCII.

E' pacifico che ai sensi di tale norma - peraltro in coerenza con quanto affermato in proposito in sede interpretativa dello stesso requisito soggettivo, già previsto dall'art. 6 della legge fallimentare - creditore debba intendersi chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile, ma anche non ancora scaduto, attribuendo la norma la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore, derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo definitivo.

In particolare, la giurisprudenza di legittimità formatasi rispetto alla norma della legge fallimentare ha avuto modo di chiarire che *“In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l. fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante”* (cfr. ex multis, Cass. Ordinanza n. 30827 del 28/11/2018).

Ne consegue che sussista la legittimazione sostanziale della ricorrente, giacché titolare di un credito



che si fonda su titolo giudiziale definitivo (D.I., notificato e non opposto, dichiarato esecutivo dal Tribunale di Napoli con decreto di esecutorietà n. 1974/2023 del 01/03/2023 RG n. 28791/2022).

L'art. 268 CCII richiede poi - ai fini dell'apertura della liquidazione controllata ad istanza del creditore - che questi allegghi e, ad avviso del collegio, dimostri che il debitore si trovi in stato d'insolvenza.

Si rammenta in proposito che l'art. 2, comma 1, let. b) CCI, riproducendo il contenuto dell'art. 5 l. fall., definisce l'insolvenza come l'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte con mezzi normali di pagamento.

Il presupposto in esame va inteso in una generale situazione di difficoltà economica riguardante l'impresa, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte sulla nozione di insolvenza contenuta nell'art. 5 L.F., replicato dal CCI nei termini appena rassegnati, *“Lo stato d'insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore non è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, e si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa esprimendosi, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio”* (Cass. civ., 20/01/2020, n. 1069).

La Corte ha poi precisato che *«lo stato di insolvenza sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva: quanto ai debiti, il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice dell'opposizione ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento»* [Cass. civ. 29.3.2018, n. 7802, in termini Cass. Civ. 31.10.2022, n. 32078).

Per altro verso è stato affermato che *“ai fini della dichiarazione di fallimento, la ragionevole contestazione dei crediti toglie all'inadempimento del debitore il significato indicativo dell'insolvenza, cosicché il giudice deve procedere all'accertamento, sia pur incidentale, degli stessi”* (Cfr. Cass. 6304/2014; Cass. n 5001/2016).

Ne deriva che l'indagine diretta a verificare se l'imprenditore versi in uno stato di insolvenza irreversibile deve compiersi secondo una complessiva degli elementi attivi e passiva del patrimonio dell'imprenditore e in un'ottica dinamica, finalizzata ad accertare se via sia l'incapacità dell'imprenditore medesimo ad estinguere le obbligazioni assunte nell'immediato futuro e comunque alle scadenze delle stesse.

Ciò dandosi opportuno rilievo, quali sintomo di questa incapacità, ad inadempimenti o altri fatti esteriori.



Così declinato il perimetro d'indagine, occorre dire che nella circostanza ricorre un inadempimento conclamato della resistente nei riguardi di Italmotor, in forza di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo poiché non opposto.

Per altro verso, l'odierna ricorrente: 1) in data 11 aprile 2023 notificava a mezzo PEC alla IParrot atto di precetto con cui si ingiungeva il pagamento della somma di euro 46.320,40 (quarantaseimilatrecentoventi/40), oltre agli interessi maturandi fino al soddisfo, spese di registrazione del decreto ingiuntivo, spese e compensi della procedura esecutiva se occasionati e quant'altro per legge se dovuto; 2) stante il mancato pagamento dell'intimazione di pagamento, essa avviava azione esecutiva in danno della IParrot e notificava un primo atto di pignoramento mobiliare presso il terzo Banca di Credito Cooperativo di Napoli, il quale rendeva dichiarazione negativa; 3) successivamente essa avviava: (i) una seconda azione esecutiva in danno della IParrot e notificava ulteriore atto di pignoramento mobiliare presso il terzo Unicredit il quale rendeva dichiarazione negativa (**all.6**); (ii) pignoramento presso il terzo Monte dei Paschi di Siena, il quale dichiarava l'esistenza di *"(...) un saldo contabile complessivo di € 233,50, somma parzialmente capiente in relazione al credito azionato, che la Banca, ai sensi di quanto previsto dall'art. 546 cpc, ha provveduto a vincolare a disposizione della procedura"*

A fronte di tali emergenze e, tuttavia, di una limitata debitoria della IParrot nei confronti delle erario, come da certificazione acquisita in via istruttoria, il Tribunale chiedeva alla debitrice di rendere dimostrazione della sua capacità di adempiere, al netto delle eventuali contestazioni da muovere alla ricorrente in sede giudiziale.

Tale dimostrazione non veniva offerta, limitandosi la debitrice a prospettare la volontà di agire in revocazione avverso il titolo vantato da Italmotor (*"... la IParrot S.r.l. sta proponendo azione di revocazione ex art. 395 c.p.c. al fine di tutelare i propri diritti ed interessi e per vedere revocato il decreto ingiuntivo concesso in favore della Italmotor S.R.L.,..."*) senza però allegare alcuna bozza dell'atto d'impugnazione ed omettendo al contempo d'illustrare i possibili motivi a relativo fondamento,

D'altro canto era la stessa resistente a rappresentare *"... nel richiamare l'allegato 1 (situazione patrimoniale aggiornata) e l'allegato 2 (saldi dei fornitori) della memoria del 24/02/2024"* la presunta assenza di *"...criticità passiva tale da presupporre l'insolvenza della stessa in quanto il saldo fornitori risulta essere pari ad euro 11.135,95"*.

In definitiva, allo stato non può ritenersi ricorrere un inadempimento volontario nei confronti della Italmotor, mancando elementi o atti che possano consentire di vagliare – sia pur in via incidentale – le generiche contestazioni mosse dall'intimata in presenza di un titolo giudiziale definitivo vantato dalla ricorrente.

A questo va aggiunto l'esito negativo dei pignoramenti presso terzi promossi da Italmotor e, ancora, le emergenze della situazione patrimoniale aggiornata depositata dalla IParrot, da cui è dato evincere: A) disponibilità liquide per € 10.451,00, inidonee a fronteggiare se non in minima parte il debito scaduto nei confronti di chi ricorre; B) debiti verso fornitori (senza specificazione di scadenza) per oltre ventottomila euro e debiti tributari per oltre novemila euro; C) crediti (senza indicazione se a breve o lungo termini) per complessivi trentunomila euro.

Mancando anche la richiesta dimostrazione dell'astratta capacità di adempiere la debitoria di cui all'inadempimento cristallizzato nei confronti di Italmotor e ogni prova dell'attitudine alla rapida realizzazione dell'attivo per fronteggiare l'altra debitoria di cui al punto B) che precede, si può concludere si sia in presenza dello stato d'insolvenza funzionale richiesto dall'art. 2, co. 1, lett. b) CCII.

A questo punto rimane da esaminare il tema dell'eccezione formulata dalla resistente quanto all'insussistenza dell'ammontare dei debiti scaduti indicato dall'art. 268, co. 2, secondo periodo CCII.



Anche sotto tale profilo la difesa di Iparrot appare destituita di fondamento.

Ed invero in primo luogo la debitoria nei confronti di Italmotor per capitale, interesse e spese maturate nonché di quella emergente dalla certificazione tributaria acquisita già di per se supera la soglia prevista dalla legge, giacché ascende ad € 50.643,68 .

Poi è la stessa intimata a rendere evidenza, mediante la situazione patrimoniale aggiornata depositata, di ulteriori debiti verso fornitori e verso l'erario.

Mancando ogni indicazione di segno contrario, si deve presumere che essi siano già scaduti, in maniera tale da escludere ogni dubbio sulla sussistenza della soglia oltre la quale la liquidazione controllata può essere pronunciata.

La conclusione che precede permette di sminuire di rilevanza il tema della rinuncia alla restituzione del finanziamento alla Iparrot da parte del socio Elteide.

A questo riguardo, invero esiste in atti verbale di assemblea in cui Elteide rinuncia al rimborso per l'importo di € 100.000,00, rispetto ad un totale credito vantato di oltre € 133.000,00, testualmente *“dando la disponibilità di appostare le somme in finanziamento socio per futuro aumento di capitale”*.

Al netto della circostanza che la formula così utilizzata non appare scevra di dubbi – del se la disponibilità abbia rivestito di forma la rinuncia parziale operata ovvero se riferita al residuo credito ancora vantato da Elteide – nondimeno occorre rilevare che *“le erogazioni in conto di futuro aumento di capitale effettuate da un socio in favore della società, condizionate all'adozione della relativa delibera di aumento capitale entro un determinato termine, nel caso di mancata adozione della delibera, determinano a carico della società l'obbligo di restituzione di quanto erogato dal socio a tale titolo, poiché in tal caso l'erogazione determina un aumento di capitale solo potenziale, destinato a divenire effettivo solo a seguito della delibera di aumento”* (così, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 31186 del 03/12/2018).

Orbene, nella fattispecie non appare previsto termine di efficacia del presunto versamento condizionato - invero sembra cogliersi solo una disponibilità pro futuro di Elteide ad operare tale nuova destinazione delle somme già erogate – ma, soprattutto, non risulta alcuna delibera successiva di aumento di capitale, tal che appare da discutere se si sia in presenza, diversamente dall'assunto della resistente, ad un diritto al rimborso del finanziamento.

Come detto il tema ha comunque perso di valore, alla fine, quanto alla verifica della soglia di debitoria richiesta dalla legge per l'apertura della l.c., già per altro verso integrata e superata.

Ultimo punto da esaminare riguarda il postulato abuso del diritto che, secondo IParrot sarebbe ascrivibile alla ricorrente per l'iniziativa qui azionata.

Orbene, è la stessa giurisprudenza richiamata a supporto dalla parte a sostenere che *“ Il creditore che introduca un giudizio di cognizione o inizi una procedura esecutiva senza altro scopo che quello di far lievitare il credito, attraverso la moltiplicazione di spese di esazione esose ed evitabili, viola l'obbligo di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. che gli impone di cooperare con il debitore per facilitarne l'adempimento, di non aggravarne la posizione e di tollerare quelle minime inesattezze della prestazione che siano insuscettibili di recargli un apprezzabile sacrificio; ne consegue l'inammissibilità della domanda che presenti tali caratteristiche, integrando la detta condotta abuso del processo. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 14/03/2017)”* Cass. civ. Sez. III Sent., 17/03/2021, n. 7409).

Nel caso di specie, contrariamente, Italmotor ha azionato il presente rimedio solo dopo aver inutilmente tentato il pignoramento presso i terzi in diversi istituti di credito, dacché non appare essersi in presenza di alcun abuso di strumenti processuali e piuttosto chiara l'assoluta infondatezza dell'eccezione.



Va quindi dichiarata l'apertura della liquidazione controllata di IParrot, da cui consegue *ipso iure* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, quale effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI.

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata a carico di:

IPARROT S.R.L. , in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Marcianise (Ce) alla strada provinciale 336 Km 20.600s.n.c., C.F. 04549300616

Nomina Giudice delegato la dr.ssa Marta Sodano;

Nomina liquidatore la dr.ssa Adele Grazioli;

Ordina alla società il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso;

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori un termine non superiore a **sessanta giorni** (60) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio della liquidazione;

dispone che il liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento e ne chieda l'iscrizione al registro delle imprese;

ordina la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili e beni mobili registrati acquisiti all'attivo, mandando al liquidatore di provvedervi;

dispone che la ricorrente notifichi la predetta sentenza ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII alla società debitrice;

dispone che il liquidatore, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

dispone che entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il liquidatore provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

dispone che il liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

dispone che il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se la debitrice stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto,



una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone che terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, il liquidatore presenti il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI e che provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Santa Maria Capua Vetere, 3.4.2024

Il Presidente est.

Dr. Enrico Quaranta

